

colmare una lacuna grave nella nostra legislatura trascinatasi fino adesso e ci metterà in condizioni di parità con nazioni, come la Francia, che già da molti anni hanno saputo imporsi una lodevole disciplina. (...)».

L'esigenza di riordino è quindi confermata con l'approvazione della legge delega; con il D.P.R. 930/1963 diverranno operative "norme per la tutela delle denominazioni di origine, dei mosti e dei vini" in un Paese che all'epoca si stimava raggiungesse tra i 106 e i 108 litri annui di consumo interno medio pro capite (nel 2024 si è registrato un valore di 26,3).

I cardini del provvedimento ruotavano intorno a 5 punti:

► La denominazione di origine, definita dal senatore Carelli "(...) l'area radiante di dilatazione e sviluppo di ogni azione (...)" e articolata in "semplice", "controllata" e "controllata e garantita" a seconda dei diversi criteri di regolamentazione individuati;

► La costituzione di un Albo dei vigneti, denuncia e controllo della produzione;

► La costituzione di un Comitato nazionale per la delimitazione della zona di produzione e per la determinazione dei disciplinari di produzione;

► La regolamentazione dei Consorzi volontari;

► La predisposizione di apposite disposizioni contro le frodi, che vengono poi organicamente riassunte in un successivo provvedimento del 1965.

GLI ANNI NOVANTA

Se è a metà degli anni Sessanta, quindi, che l'Italia compie il primo decisivo passo per regolamentare un settore

così strategico per la propria economia, un altro passaggio fondamentale per la nostra viticoltura è segnato nel 1992: è emanata la nuova disciplina delle denominazioni d'origine con Legge n. 164, che giunge dopo un dibattito decennale attraversato dal funesto scandalo del metanolo.

Nel 1986 furono infatti 23 le persone decedute e decine di altre subirono lesioni gravi a causa delle intossicazioni per adulterazioni da metanolo. L'importanza dei fatti determinò l'emanazione di una nuova legge di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, istitutiva dell'anagrafe vitivinicola su base regionale, destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese dell'intero comparto alcolico i dati relativi alle rispettive attività.

Sul fronte delle denominazioni di origine il lavoro di ammodernamento dell'impianto regolatorio è invece ben rappresentato dalle parole del prof. Mario Fregoni, allora Presidente del Comitato Nazionale Denominazioni Origine Vini, contenute nel Compendio della legge: "(...) oltre ad acquisire la normativa CEE in materia di V.Q.P.D.R., promulgata dal 1970 in poi, la nuova legge regolamenta con stile «italiano», aderendo alle esigenze e alla specificità vitivinicola italiana, in modo articolato e dettagliato, le denominazioni, i riconoscimenti, i controlli, ecc. (...) ha un impianto che tende a sviluppare in senso piramidale le denominazioni e quindi ad evitare l'appiattimento o peggio il decadimento qualitativo. La qualità è inoltre concepita in senso moderno, vale a dire come «qualità globale», così

come la vuole il consumatore attento e colto della nostra epoca; la stessa, infatti, comprende tre fattori di grande rilievo: 1) l'origine, 2) la qualità intrinseca innata (naturale, proveniente dall'ecosistema viticolo) ed acquisita (dai fattori umani, tecnologici), 3) la genuinità o purezza (assicurata dai controlli chimico-organolettici). (...)».

Innovativa nell'impianto e negli strumenti di tutela, la nuova legge mantiene tuttavia inalterati i principi fondamentali della precedente disciplina, esaltando anzi ulteriormente il legame tra vino, vigneto e territorio mediante l'istituzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), che vanno ad aggiungersi alle DOC e alle DOCG, e l'introduzione di concetti quali sottozona, fattoria, vigna.

Sul fronte dei controlli vengono estese competenze e responsabilità degli Enti preposti mentre il contenuto dei disciplinari di produzione viene dettagliatamente precisato.

A livello europeo, la Comunità prosegue il suo percorso di condivisione: nel 1992 è firmato il trattato di Maastricht e dal 1° gennaio 1993 entrano in vigore le norme sul mercato unico, con libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

I Paesi aderenti sono ormai 15 e nel 1999 nasce l'Euro, mentre nell'ambito delle politiche agricole, preso atto che per i massicci interventi di sostegno al mercato operati in passato la produzione ormai supera la domanda, le istituzioni introducono misure di sviluppo rurale dedicate al sostegno diretto al reddito degli agricoltori, con incentivi per migliorare la qualità e offrire al consumatore prodotti validi anche dal

punto di vista nutrizionale.

In tale contesto, per la prima volta, anche i prodotti agroalimentari conoscono definizioni qualitative correlate all'origine: sono disciplinate infatti con Regolamento del 1992 le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

I principi così definiti sono stati poi ulteriormente affinati con provvedimenti successivi, senza tuttavia mai ne fossero snaturati i fondamenti.

Per il comparto vino, nel nostro Paese è il D.lgs. 61/2010, che poi verrà sostituito dal Testo Unico del 2016, a precisare che i vini italiani DOCG e DOC debbano confluire nella categoria dei vini DOP e che i vini IGT vengano identificati con le IGP.

In ogni caso, è fatta salva la scelta del produttore se continuare a utilizzare le menzioni nazionali o indicare quelle comunitarie.

Sul fronte legislativo europeo, in-

dicazioni geografiche, ritenute capaci di "(...) svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo (...)».

Queste sono le parole oggi riportate nel Regolamento UE 1143/2024, in vigore dal maggio 2024.



DOC o DOP? Il Testo Unico del 2016 dispone che i vini italiani DOCG e DOC confluiscono nella categoria DOP, ma indicare la menzione comunitaria o quella nazionale è facoltà del produttore

I tempi iniziano a essere maturi per l'unificazione della normativa in materia di denominazione per tutti i prodotti, vino compreso.

DAGLI ANNI DUEMILA AD OGGI

La riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM), resa unica nel 2008 per tutti i prodotti e non più settorializzata, è l'occasione per offrire un quadro omogeneo di protezione delle indicazioni geografiche sia vitivinicole che agroalimentari, classificate uniformemente in DOP o IGP.

vece, tutta la normativa in materia di indicazioni geografiche dei vini viene fatta confluire nel Regolamento UE 1308/2013.

Integrato e modificato negli anni, il provvedimento è il fulcro delle disposizioni sulle indicazioni geografiche, di cui quelle vitivinicole costituiscono un tassello e da cui i singoli stati membri non possono prescindere.

Anche il Testo Unico del vino, con cui l'Italia nel 2016 ha riordinato la materia, è quindi specchio di quelli che sono i precetti comunitari in tema di

L'atto introduce un quadro giuridico unico e procedure di registrazione abbreviate e semplificate identiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, puntando anche ad aumentare la protezione delle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti e vendite online, oltre che dare rilievo alle pratiche sostenibili.

Sfide queste che si presentano impegnative ma che sembrano necessarie in tempi di mercati globalizzati costretti ad affrontare riemergenti politiche incrociate di dazi e protezionismi vari. ♦



VINO E TECNOLOGIA

Il vino e le sfide della comunicazione tra piattaforme digitali e cambiamenti tecnologici

Quali saranno i trend nel settore dei media che avranno un inevitabile impatto anche per chi opera nel mondo del vino? I dati e gli spunti del report del Reuters Institut

di RAFFAELE CUMANI

Da quando abbiamo parlato per la prima volta di Intelligenza Artificiale (IA) su Vinipus circa due anni fa (Vinipus di Lombardia - N°24 Maggio 2023) sembra passata un'intera era geologica. Oggi sempre più vediamo le nostre bacheche social inondate da contenuti generati dall'IA e consultiamo continuamente questi strumenti per chiedere informazioni e supporto per i nostri progetti. Siamo di fronte all'affermazione di un vero e proprio nuovo paradigma tecnologico che potrebbe scuotere il mondo della comunicazione per come lo conosciamo oggi. Abbiamo visto come anche il mondo del vino sia già stato investito da questi cambiamenti a vari livelli, dal mondo agricolo a quello della comunicazione.

Proprio su quest'ultimo aspetto vale la pena fare una piccola riflessione, anche dopo la lettura del report del Reuters Institut Journalism and Technology Trends and Predictions 2025, che fotografa le tendenze emergenti nel settore del giornalismo e dei media. I dati e i trend media proposti in questo articolo sono estrapolati proprio da questo documento disponibile sul sito dell'istituto.

Ebbene che cosa c'entra un report sulle tendenze editoriali e del giornalismo con il vino? Moltissimo secondo noi, dato che chi scrive considera oggi tutti i brand, e dunque anche le cantine, potenziali editori, soggetti